NUOVO REGOLAMENTO DELLA ḤBRT B'LY BRIT 'BRHM

NUOVO

REGOLAMENTO

DELLA חברת

בעלי ברית אברהם

FIRENZE

1844

NUOVO REGOLAMENTO

Art. I. Che venga continuata in pieno vigore in tutte le sue parti l' חמורה הסכמה con חמורה stata fatta dall' Eccellentiss. Sig. חכם Coen di F. M. fino dal Settembre 1831 e rimessa in vigore come dai nuovi Regolamenti del 5 Agosto 1835 e firmata ancora da tutti i Fratelli rapporto a proibire a qualunque venga estratto Compare per conto della Compagnia di elargire del proprio al Padre del Bambino e famiglia tanto esso quanto quei che fanno parte di tale Funzione, escludendo il caso di andare a ספר che gli è permesso di fargli la נדבה

Art. II. All' אבי הבן gli sarà pagata la

somma di Lira 40 non oltrepassando questo limite.

Art. III. Non verrà pagato l' אבי הבן che dopo fatta la funzione.

Art. IV. L' ora per la מילה l' ordinerà il Compare.

Art. V. L' Imbussolazione per il Compare dovrà esser fatta 36 ore prima della מילה salvo i casi che questa cada nel giorno di Sabato o altre sollennità, che allora sara fatta la sera che precede la Vigilia.

Art. VI. Che il תמיד venga stabilito a L. — 14 4. il Mese.

Art. VII. Che i Fratelli debbano esser perpetui.

Art. VIII. Il Corpo dei Fratelli componenti la Compagnia non dovrà essere meno dal numero 40, se è possibile, a giammai oltrepassare.

Art. IX. I Fratelli morosi di un Anno previo avviso dovranno esser espulsi dalla Compagnia.

Art. X. Potrà il Figlio subentrare al Padre, il Fratello all' altro, il Nipote allo Zio, e così gli altri Parenti, ed anco viceversa.

Art. XI. Il Fratello, che sorte Compare e non vuole accettare, dovrà pagare la pena di Lire 6. 13. 4. subito, la quale sarà a favore della Compagnia.

Art. XII. Avvenendo il caso che un Fratello si ammalasse gravemente e che fosse in pe-

ricolo, dovrà dal Cancelliera essere avvisato in iscritto 2 ore per 2 ore un Fratello dalla Compagnia per assisterlo, ed il medesimo Cancelliere per conoscere il grado della malattia si regolerà come le altre Compagnie.

Art. XIII. Otto giorni dopo che sarà andato in vigore il presente nuovo Regolamento qualunque vorrà entrare nella Compagnia dovrà pagare Lire 3. 6. 8. per entratura a profitto della Compagnia.

Art. XIV. Al Fratello passato a miglior vita gli sarà fatto un לימוד nel compimento del Mese nella nostra Compagnia con darne avviso agli altri Fratelli acciò vi assistano.

Art. XV. Quando un Fratello è dichiarato Compare, e che il Bambino (Dio Guardi) non arrivi alla מילה il medesimo sarà Compare

alla prima occasione, ed il Cancelliere di nuovo lo avvisera con Biglietto.

Art. XVI. Non potrà entrare Fratello se non chi ha compiuti i 13 Anni.

Art. XVII. La מצוה di Compare deve essere eseguita dal proprio Fratello, salvo il caso che il Fratello, divenuto ammalato, na avvisa il Governo, e nomina un Parente che lo surroghi, sempre che questa Persona piaccia al Governo; che in caso negativo egli ne nomina altra.

Art. XVIII. Al Fratello non gli si potrà dare che una sola carica, salvo i casi che in cotanta ristrettezza di numero il Governo protempore ne fosse necessitato.

Art. XIX. Il Fratello non potrà ottenere di

non essere imbussolato salvo nei casi seguenti.

1. Essendo ammalato, o convalescente.
2. Avendo la Consorte incinta.
3. Essendo stato già Compare nello stesso anno.
4. Allorquando è fuori di Città.
5. Quando fosse מוהל del Bambino.

E nelle quali circostanze ne avviserà con Biglietto il Cancelliere; qualunque altra causa è valutata nulla, e dovrà o essere Compare o pagare la pena.

Art. XX. Ogni Fratello deve subito, nell' atto della Notificazione che lo dichiara Compare, rispondere se accetta o nò.

Art. XXI. Le Beneficiate che si danno nella sera della riunione di tutti i Fratelli dovranno essere in numero di 4 a Lire 3. 6. 8.

ciascheduna, cioè i due primi e i due ultimi che sortiranno dalla bussola.

Art. XXII. Ogni Anno dopo le Benefiziate dovranno entrare in carica due Fratelli col titolo di גבאים per portarsi mensualmente ad esigere il תמיד dai Confratelli, e questi saranno creati dal Governo protempore, e nel caso che alcuno non volesse accettare la Carica, dovrà pagare subito Lire 2 di pena a profitto della Compagnia, e così per chi non vorrà accettare il posto di Governante.

Art. XXIII. I Capitali della Compagnia dovranno essere fruttiferi al più possibile stando però bene attento il Governo di darli a persona solventissima

Art. XXIV. Che debba esservi un Camarlingo da cambiarsi, o confermarsi ogni tre Anni.

Art. XXV. Gli Esattori dovranno rendere conto alla fine dell' Anno del loro uffizio al Cancelliere, ed il Cancelliere farà il Mandato al Camarlingo della somma in avanzo.

Art. XXVI. Dal Cancelliere non potrà essere fatto nessun Mandato di spesa al Camarlingo se non vi sarà apposta la firma di due componenti il Governo protempore.

Art. XXVII. L' avviso delle Beneficiate dovranno andare in scritto ai Fratelli, e se per caso vi fossero dei morosi, avvisarli del loro debito, e di ciò il Cancelliere ne anderà inteso coi גבאים

Art. XXVIII. Il Cancelliera sarà in obbligo di fare al Servo la nota di quei Fratelli a cui tocca a fare le 2 ore, acciò vi possa il medesimo invigilare acciocchè tutto vada in regola.

Art. XXIX. Le 2 ore avranno principio la mattina alle ore 7, e dureranno fino alla sera alle ore 11.

Art. XXX. Non sarà accordato il Compare solo che a quelle persone che veramente sono bisognose, e ciò è rimesso alla saggezza a coscenza del Governo protempore.

Art. XXXI. Un forestiera non bisognoso che ricorresse alla nostra Compagnia per avere il Compare senza percipere le Lire 40. gli sarà accordato.

Art. XXXII. Qualora un forestiere povero, e conosciuto in realtà, ricorresse alla nostra Compagnia per avere il Compare, gli sara accordato, e questo è rimesso alla saggezza del Governo protempore.

Art. XXXIII. All' epoca che andera in vigore il presente nuovo Regolamento, gli attuali Esattore e Deputato dovranno rendera conto di quello cha hanno in cassa al Camarlingo, a dal medesimo glie ne verrà fatta ricevuta.

Art. XXXIV. Il Governo dovrà essere composto di N. 7 Fratelli, 2 dei quali verranno confermati ad elezione del nuovo Governo, ed un' Adunanza di 5 sarà legale.

Art. XXXV. Gli Esattori dovranno avere il Libro di Entrata e Uscita, ed il Libro dal

Nomi di tutti i Fratelli col loro debito annuale dei quali saranno forniti dal Cancelliere.

Art. XXXVI. Non si potrà convocare un' Adunanza generale se non vi è l'annuenza del Governo protempore.

Art. XXXVII. I Mandati delle Lire 40 per darsi all' אבי הבן verranno fatti dal Cancelliere sopra gli Esattori, e questi lo pagheranno con prenderne ricevuta.

Art. XXXVIII. Allorquando viene fatta l'estrazione dei Compare saranno invitati i גבאים per assistervi essi pure.

Art. XXXIX. Sarà obbligo del רבי di andare il Venerdì sera a fare il לימוד so-

lito nella ישיבה come pure vi anderà la sare di שבועות e הושענה רבא

Art. XL. Nessun stipendiato della nostra Compagnia potrà chiedere anticipazione di paga se non che di un Mese.

Art. XLI. I Stipendiati verranno pagati dai גבאים e ne prenderanno ricevuta.

Art. XLII. L' elezione dei Stipendiati ed il loro onorario, viene affidato al Governo.

Art. XLIII. Tutti i Fratelli dovranno di proprio pugno firmare questi nuovi Regolamenti nel nuovo Libro dei Decreti.

Art. XLIV. Di questo Regolamento che avrà principio, previo il Divino ajuto, il primo del

prossimo מרחשון ne saranno fatti dei Libretti per darne nno ad ogni Fratello.

Firenze li 25 – Agosto – 1846

V. il Cancelliere
R. B. Donati